

## REGOLAMENTO (UE) N. 445/2010 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2010

relativo alla ripartizione fra le «consegne» e le «vendite dirette» delle quote latte nazionali fissate per il 2009/2010 nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 69, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che i produttori possano disporre di una o due quote individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione da una quota all'altra può essere effettuata soltanto dall'autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore.
- (2) Il regolamento (CE) n. 416/2009 della Commissione, del 20 maggio 2009, sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2008/2009 nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(2)</sup>, definisce la ripartizione fra le «consegne» e le «vendite dirette» per i periodi dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2009 per tutti gli Stati membri.
- (3) Conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(3)</sup>, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori fra le quote individuali per le consegne e le vendite dirette.
- (4) Le quote nazionali totali fissate per tutti gli Stati membri all'allegato IX, punto 1, del regolamento (CE)

n. 1234/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009 <sup>(4)</sup>, sono state aumentate a decorrere dal 1° aprile 2009. Gli Stati membri, ad eccezione di Malta la cui quota nazionale non prevede alcuna parte da attribuire alle vendite dirette, hanno comunicato alla Commissione la ripartizione della quota supplementare fra le «consegne» e le «vendite dirette».

- (5) Occorre quindi stabilire la ripartizione fra le «consegne» e le «vendite dirette» delle quote nazionali applicabili per il periodo compreso fra il 1° aprile 2009 e il 31 marzo 2010, fissate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

- (6) Poiché la ripartizione fra le vendite dirette e le consegne è utilizzata come base di riferimento per i controlli eseguiti a norma degli articoli 19-21 del regolamento (CE) n. 595/2004 e per la stesura del questionario annuo figurante nell'allegato del presente regolamento, è necessario fissare, per il presente regolamento, una data di scadenza posteriore all'ultima data possibile per tali controlli.

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

La ripartizione, per il periodo compreso fra il 1° aprile 2009 e il 31 marzo 2010, fra le «consegne» e le «vendite dirette» delle quote nazionali fissate all'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 è fissata nell'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso scade il 30 settembre 2011.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 125 del 21.5.2009, pag. 54.<sup>(3)</sup> GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2010.

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO

(tonnellate)

Stato membro	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 415 434,609	46 127,018
Bulgaria	928 425,173	80 140,627
Repubblica ceca	2 808 527,676	12 088,840
Danimarca	4 658 507,411	238,304
Germania	29 044 163,443	91 731,152
Estonia	657 011,272	8 877,042
Irlanda	5 556 537,382	2 178,691
Grecia	844 055,493	1 237,000
Spagna	6 235 301,035	66 380,855
Francia	24 989 415,129	352 819,788
Italia	10 982 463,306	306 079,560
Cipro	148 696,344	888,696
Lettonia	719 683,007	30 970,163
Lituania	1 679 913,351	76 411,787
Lussemburgo	280 831,137	500,000
Ungheria	1 928 903,771	121 256,041
Malta	50 168,680	0,000
Paesi Bassi	11 505 972,047	74 314,536
Austria	2 785 409,610	90 543,644
Polonia	9 502 697,468	160 725,851
Portogallo <sup>(1)</sup>	1 999 241,020	8 155,190
Romania	1 475 454,378	1 673 867,022
Slovenia	573 711,028	20 341,440
Slovacchia	1 049 575,219	22 644,579
Finlandia	2 512 083,449	5 551,251
Svezia	3 449 791,859	4 000,000
Regno Unito	15 139 642,862	136 777,767

<sup>(1)</sup> Tranne Madera.